



Decreto Dirigenziale n. 18 del 13/02/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

DITTA NOTARO LUIGINA - RIESAME DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. 209/03 DEL CENTRO DI RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO, SITO IN MARIGLIANO VIA PONTE DEI CANI N. 33, AI SENSI DELLA DGR N. 768 DEL 12.11.10 - RIFORMA DEL D.D. N. 499 DEL 03.12.2007.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con decreto n. 146/DEC del 06.08.1999 del Presidente della Giunta Regionale - Commissario di Governo è stato approvato il progetto ed autorizzato l'esercizio provvisorio fino al 06.08.2000 del centro di demolizione e rottamazione di autoveicoli, gestito dalla ditta individuale Notaro Luigina, sito in Marigliano (NA) via Ponte dei cani n. 33, su suolo distinto in catasto al foglio 6 p.lle n. 132-133;
- b. che con successivi decreti dello stesso Commissario di Governo (n. 344 del 29.08.2000 e n. 547 del 07.12.2000) e del dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente (n. 283 del 27.02.2002, n. 426 del 19.02.2003 e n. 2837 del 22.12.2003) l'esercizio dell'impianto è stato rinnovato fino al 27.11.2004;
- c. che in data 22.08.2003 è entrato in vigore il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209, *"Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*, che all'art. 15, comma 1, dispone: *"Il titolare del centro di raccolta o dell'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data presenta alla Regione competente per territorio domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del presente decreto"*;
- d. che l'articolo su citato al comma 3 dispone: *"Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la Regione autorizza la prosecuzione dell'attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti"*;
- e. che con decreti dirigenziali n. 500 del 26.07.2005 e n. 707 del 21.09.2006 del dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente è stato prorogato l'esercizio dell'impianto della ditta Notaro fino alla definizione dell'istruttoria del progetto di adeguamento alle norme del d.lgs. 209/03;
- f. che con decreto dirigenziale n. 499 del 03.12.2007 è stata denegata, per inidoneità del sito, ricadente in zona "E(a)" - agricola, l'approvazione del progetto di adeguamento alle norme del d.lgs. 209/03 dell'impianto esistente gestito dalla ditta Notaro Luigina e contestualmente prorogato, ai sensi dell'art. 15 comma 3 citato decreto legislativo, l'esercizio dell'attività per due anni nelle more della delocalizzazione, i cui termini sono stati rinnovati con D.D. n. 373 del 23.12.2009 fino al 03.12.2011;
- g. che con domanda acquisita in data 15.03.2011 prot. 208394 la ditta Notaro Luigina ha chiesto, ai sensi della D.G.R. n. 768 del 12/11/2010, il riesame del progetto di adeguamento e, con istanza acquisita con prot. n. 850544 del 10.11.2011, la proroga dell'esercizio dell'attività nelle more del riesame;
- h. che con D.D. n. 84 del 22.03.12 è stato prorogato l'esercizio dell'attività nelle more della definizione del riesame e comunque non oltre il 28.02.2013;

RILEVATO

- a. che la Commissione Tecnico Istruttoria - nominata con Decreto n. 6 del 21.3.2011 del Coordinatore dell'AGC 05, successivamente modificato ed integrato - nella seduta conclusiva del 24.11.2011, esaminato il nuovo quadro progettuale, acquisito in data 07.06.2011 prot. 443523, presentato dalla ditta Notaro in sostituzione di quello trasmesso in allegato alla domanda di riesame, ha ritenuto il progetto esaminabile dalla CdS;
- b. che nella Conferenza di Servizi, tenutasi il 28.12.2011, il cui verbale si richiama, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:
 - b.1 è stato accertato che il sito su cui insiste l'impianto, riportato nel PRG vigente come zona "E(a)" - agricola, non ricade in aree di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 dell'allegato 1 al d.lgs. 209/03 (come da certificato del Comune prot. 119 del 31.05.11);
 - b.2 il rappresentante del Comune ha espresso parere non favorevole alla approvazione del progetto di adeguamento nel sito esistente in quanto le procedure espropriative dei lotti dell'area PIP avranno inizio nel corso del 2012 e che per il lotto per il quale la ditta Notaro

- concorre le procedure potrebbero concludersi entro la fine dello stesso anno;
- b.3 l'avv. Iossa, in qualità di legale della ditta, ha dichiarato che il Comune di Marigliano non è allo stato titolare del diritto di proprietà del lotto dell'area PIP per il quale la ditta concorre, che alla ditta non è stata notificata alcuna comunicazione ufficiale sull'inizio delle procedure espropriative e che la ditta non è nelle condizioni economiche per acquistare il lotto;
- b.4 l'ARPAC con nota prot. 46419 del 20.12.2011, ha ritenuto sottodimensionate le vasche di raccolta delle acque dei servizi igienici e di dilavamento del piazzale, prescrivendone l'adeguamento;
- b.5 la Provincia di Napoli con nota prot. gen. 129803 del 20.12.11, acquisita in data 27.12.11 prot. 979440, ha espresso parere favorevole;
- b.6 che la Regione ha assegnato all'ASL 20 20 giorni per l'espressione del proprio parere di competenza;
- b.7 che questa Regione si è riservata di emettere il provvedimento finale dopo aver acquisito i pareri dell'ARPAC e dell'ASL, anche per fictio iuris, ai sensi dell'art. 14 ter legge 241/90 s.m.i., nonché certificati edilizi richiesti al Comune;

RILEVATO ALTRESI'

- a. che, successivamente alla conclusione della Conferenza di servizi, in riscontro ai suesposti rilievi dell'ARPAC la ditta, con nota acquisita agli atti in data 18.01.2012 prot. n. 42673, ha trasmesso relazione tecnica integrativa e planimetria delle reti fognarie, da cui si rileva che le acque reflue provenienti dai servizi igienici saranno convogliate, tramite tubazione in PVC da 200 mm, in un impianto di trattamento biologico costituito da n. 3 vasche di 12 mc ciascuna. La vasca biologica a doppio comparto ha lo scopo di far digerire nel primo comparto i fanghi sedimentati e, nel secondo, di far sedimentare ulteriori sostanze in sospensione. Il volume totale delle tre vasche, pari a 36 mc, è tale da garantire la permanenza delle acque per circa 48 giorni, ipotizzando un consumo idrico nei servizi igienici di c.a. 750 l/giorno al massimo dell'utilizzo. Le vasche in c.a.v. saranno interrate nei pressi degli uffici e collegate con tubazioni in PVC. Le acque nere in uscita saranno prima convogliate in un pozzetto di confluenza in cls vibrato con coperchio carrabile, poi nella vasca biologica e da qui in quella di decantazione per il successivo smaltimento come rifiuto con codice CER 20.03.04. Per il dimensionamento delle vasche di accumulo delle acque meteoriche provenienti dal piazzale (in pianta 6m x 6m x 4m di profondità = 144 mc) dalla relazione tecnica si rileva che è stato preso come riferimento per lo schema di calcolo l'indice pluviometrico degli ultimi 10 anni in Campania fornito dal Servizio Idrografico Nazionale – bacini con foce sul litorale tirrenico dal Garigliano al Bussento;
- b. che alla luce delle integrazioni tecniche fornite dalla ditta, l'ARPAC con nota prot. 5526 dell'08.02.12, acquisita in pari data con prot. 96807, ha espresso parere favorevole, con la prescrizione che per le vasche di raccolta la ditta annoti su un registro i quantitativi dei liquami trasportati e l'impianto di conferimento;
- c. che l'ASL Napoli 3 Sud con nota prot. 684 del 23.01.12, acquisita in data 14.02.12 con prot. 113044, ha espresso parere igienico sanitario sfavorevole per le seguenti motivazioni:
- c.1 l'attività è classificata dal DM 05/09/1994 insalubre di 1a classe;
- c.2 l'area su cui insiste l'impianto è classificata agricola dal PRG vigente, con assenza di infrastrutture e presenza di fondi agricoli coltivati;
- c.3 lo smaltimento dei reflui di natura industriale, convogliati in vasche a tenuta stagna e trasformati in rifiuti pericolosi, costituisce pericolo per la salute pubblica;
- c.4 lo stoccaggio di una notevole quantità di rifiuti pericolosi, anche se depositi su suolo impermeabile, crea un immediato impatto sulla falda in caso di rotture anche accidentali del rivestimento che, in attesa di interventi di manutenzione, andrà ad interessare le aree agricole circostanti;
- c.5 la presenza di veicoli di trasporto dei rifiuti in strade periferiche, in assenza di rete fognaria, rappresenta un pericolo costante, in caso di incidenti, per lo sversamento accidentale in suoli agricoli;

- c.6 considerato che il Comune di Marigliano è inserito nel Sin e l'azienda non ha ancora presentato un piano di caratterizzazione, il sito potrebbe essere potenzialmente inquinato, per cui occorre conoscere lo stato dei luoghi;
- d. che il Comune di Marigliano con nota prot. n. 20800 del 31.08.12, acquisita agli atti in data 03.09.12 prot. n. 642894, ha trasmesso il proprio parere favorevole - modificando quello non favorevole espresso in conferenza - con le seguenti motivazioni:
- “... l'area in cui ricade l'impianto, individuata nel NCT al foglio 6 particelle n.132 e 133, con una superficie fondiaria complessiva di mq. 2300,00, è classificata E- agricola sia secondo il PRG sia secondo il PUC adottato con delibere di G.M. n. 94/2011, n. 19/12 e n. 72/2012...omissis... che la ditta Notaro Luigina in data 01 agosto 2012 protocollo n. 19305 ha presentato regolare DIA n. 53/12, regolarmente assentita con nota prot. gen. n. 20595 del 28/08/2012, con la quale ha chiesto al Comune di prendere atto della sentenza del TAR Campania sez. IV, n. 112/2003, relativa al cambio della destinazione d'uso del locale da deposito agricolo ad officina meccanica...omissis....che ai sensi del Decreto legislativo n. 209/2003 ed ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 la destinazione agricola di un'area non costituisce di per sé elemento preclusivo all'esercizio dell'attività di autodemolizione; il comprensorio limitrofo all'area censita al foglio 6 partt. n. 132 e n. 133 è dotato di idonea viabilità; l'area industriale dove coesistono altri impianti di trattamento rifiuti (trattamento inerti) ed aziende di meccanica pesante e futura area PIP distano dal suolo della ditta Notaro Luigina non più di 500 m., per cui risultano a tutti gli effetti utilizzabili da parte dell'impianto di autodemolizione le infrastrutture esistenti e future; la ditta è presente nel territorio da oltre venti anni; non è presente, attualmente, un'opportuna rete fognaria, per cui lo scarico delle acque reflue di piazzale, delle coperture e dei servizi igienici provenienti dall'impianto di autodemolizione, dovrà essere convogliato in apposita vasca a tenuta, nelle more del completamento della rete fognaria dell'area industriale (distante dal suolo in oggetto non più di 500 m); alla definizione delle infrastrutture dell'area industriale, la ditta dovrà obbligatoriamente allacciarsi nelle fognature consortili; la società ha temporaneamente dichiarato di non avere risorse economiche sufficienti all'acquisto di un lotto nella nuova area PIP”.*

CONSIDERATO

- a. che la mera destinazione agricola del sito non è di per sé impedimento all'esercizio di impianti di trattamento rifiuti, come si evince sia dall'Allegato I al d.lgs. 209/93 - in cui al punto 1.1.4 le aree industriali ed artigianali sono indicate come aree da “privilegiare” ai fini dell'individuazione dei siti ove allocare i centri di raccolta ed impianti di autodemolizioni - sia dall'art. 208 del d.lgs. 152/06 che prevede che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento e trattamento rifiuti possa costituire variante al PRG;
- b. che, nella fattispecie, il Tar Campania – Sezione V con sentenza n. 7112 pronunciata il 06.11.2002, depositata in Segreteria il 3 giugno 2003, ha accolto il ricorso proposto dalla ditta Notaro contro il Comune di Marigliano e la Regione Campania per l'annullamento rispettivamente del provvedimento n. 7813 del 21 marzo 2002, con il quale il Comune aveva negato l'autorizzazione edilizia per il mutamento di destinazione d'uso da deposito agricolo ad officina artigianale dell'immobile sede dell'attività in questione, e del conseguenziale atto regionale n. 3094 del 28 marzo 2002, con il quale era stata comunicata la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del centro di demolizione e rottamazione autoveicoli della ditta Notaro Luigina;
- c. che l'impianto è stato destinatario, dal 1999 ad oggi, di autorizzazioni, licenze edilizie e nulla osta che hanno di fatto modificato la originaria destinazione urbanistica della zona in cui è inserito;
- d. che il Comune, nel motivare il proprio definitivo parere favorevole prot. n. 20800 del 31.08.12, ha evidenziato che la zona afferente all'area dell'impianto è servita da idonea viabilità; che l'impianto dista non più di 500 m dall'area industriale, futura area PIP, nella quale insistono altri impianti di trattamento rifiuti ed aziende di meccanica pesante, per cui tutte le

- infrastrutture al servizio di quest'area, presenti e da realizzarsi (compresa la rete fognaria consortile) potranno essere utilizzate anche dallo stesso impianto Notaro;
- e. che le stringenti e rigorose prescrizioni degli enti di controllo (ARPAC e Provincia), fatte proprie e viepiù rafforzate dalla scrivente Amministrazione con il presente provvedimento, garantiscono la tutela delle matrici ambientali e della salute pubblica nella piena osservanza delle normative vigenti in materia;
 - f. che il parere non favorevole dell'ASL non tiene conto delle modifiche progettuali presentate dalla ditta in riscontro a quanto richiesto dall'ARPAC, acquisite in data 18.01.2012 prot. n. 42673; che trattasi di attività esercitata dal 1999 su sito ora distante circa m. 500 dalla nuova area PIP (come attestato dal Comune nel parere favorevole prot. 20800/2012), e che risponde ai requisiti di compatibilità sito/impianto, rappresentati da idonea viabilità, vicinanza di infrastrutture e servizi, tra cui la progettata rete fognaria consortile alla quale la ditta dovrà obbligatoriamente collegarsi una volta completata;
 - g. che il Comune con il proprio parere favorevole prot. n. 20800 del 31.08.12 ha riconosciuto per la contiguità all'area PIP la compatibilità sito/impianto;

PRESO ATTO

- a. che la ditta Notaro Luigina ha provveduto al versamento di euro 520,00 per le spese istruttorie ed ha trasmesso con nota acquisita il 07.06.11 prot. 443523 la relativa ricevuta in originale del c/c postale;
- b. che, con nota acquisita agli atti in data 10.01.2013 prot. n. 21396, ha presentato l'appendice n. 1 alla polizza fidejussoria n. 691008226, emessa in data 13.12.2012 dalla HDI Assicurazioni, con cui viene prorogata fino al 30.11.2018 la scadenza della polizza originaria, con il massimale garantito di euro 14.100,00 (quattordicimilacenti/00) in favore del Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Campania;
- c. che - ai sensi dell'art 31, comma 1, lettera b) della L. R. n. 1 del 27.01.2012 e in applicazione della DGR n. 83 del 06.03.12 - il suindicato importo è stato calcolato in relazione alla superficie del settore "conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento" pari a mq 376,00, per cui la quantità massima stoccabile di veicoli prima del trattamento è pari a n. 47 unità, applicando il parametro di 1 veicolo M1-N1 per ogni 8 metri quadrati;
- d. che la ditta, con nota acquisita in data 10.01.2013 con prot.21396, ha presentato copia del titolo di proprietà dell'immobile, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di S. Maria Capua Vetere in data 23.02.1989;
- e. che con nota del 18.01.2013 prot. n.44142 sono state chieste al Prefetto di Napoli informazioni di cui all'art. 10 DPR 3 giugno 1998, n. 252;

RITENUTO di approvare - in base alle risultanze istruttorie, ai pareri espressi e per quanto su considerato – il progetto di adeguamento al d.lgs. 209/03 del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in Marigliano (NA) via Ponte dei cani n. 33, presentato in sede di riesame ai sensi della D.G.R. n. 768/2010 dalla ditta Notaro Luigina;

VISTI

il D.Lgs. n. 209/2003;
l'art. 208 D.Lgs.152/2006 s.m.i;
la Delibera di G.R. n. 1411 del 27/07/2007;
la Delibera di G.R. n. 768 del 12/11/2010;
la Delibera di G.R. n. 887 del 14/12/2010;
il Decreto n. 9 del 20/04/2011 del Coordinatore dell'AGC 05;
la Delibera di G.R. n. 83 del 06.03.12;

in conformità dell'istruttoria compiuta dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui si ha per integralmente trascritto e confermato:

1. **annullare**, nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, il D.D. n. 499 del 03/12/2007 con il quale si denegava, per inidoneità del sito, l'approvazione del progetto di adeguamento alle norme di cui al d.lgs. 209/2003 del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, gestito dalla ditta individuale Notaro Luigina, sito in Marigliano (NA) via Ponte dei cani n. 33;
2. **approvare** in sede di riesame, in base alle risultanze istruttorie ed ai pareri espressi e per quanto su considerato, il progetto di adeguamento al d.lgs. 209/03 del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, gestito dalla ditta Notaro Luigina, sito in Marigliano (NA) via Ponte dei cani n. 33, sul suolo riportato in catasto al foglio 6, p.lle 132-133, per una superficie complessiva pari a mq 2.660,00, in variante al P.R.G. del comune di Marigliano;
3. **autorizzare** la ditta individuale Notaro Luigina, legalmente rappresentata dalla sig.ra Luigina Notaro, nata a Saviano il 02.05.1960, ad adeguare entro 12 mesi a far data dal rilascio del presente provvedimento l'impianto in conformità del progetto di cui al punto 2, che consta dei seguenti elaborati:
 - 3.1 RT1 - Relazione tecnica del 23.05.11 a firma dell'ing. Fabrizio Bonanno, acquisita in data 07.06.11 prot. n. 443523, integrata con relazione tecnica RTA, a firma stesso tecnico, datata 16.01.2012, acquisita agli atti in data 18.01.12 con prot. 42673;
 - 3.2 RT2 - Piano di ripristino ambientale datato 23.05.11, a firma dell'ing. Fabrizio Bonanno, acquisito al prot. 443523 del 7 giugno 2011;
 - 3.3 Tav. 1 datata 02.03.11, a firma dell'ing. Fabrizio Bonanno, riportante: corografia, stralcio catastale ed aerofotogrammetrico, acquisita al prot. 443523 del 7 giugno 2011;
 - 3.4 Tav. 2 datata 23.05.11, a firma dell'ing. Fabrizio Bonanno, riportante planimetria generale impianto, acquisita al prot. 443523 del 7 giugno 2011;
 - 3.5 Tav. 3 datata 23.05.11, a firma dell'ing. Fabrizio Bonanno, riportante planimetria flussi di lavorazione, acquisita al prot. 443523 del 7 giugno 2011;
 - 3.6 Tav. 4 datata 23.05.11, a firma dell'ing. Fabrizio Bonanno, riportante aree colanti, acquisita al prot. 443523 del 7 giugno 2011;
 - 3.7 Tav.5 datata 23.05.11, a firma dell'ing. Fabrizio Bonanno, riportante planimetria reti fognarie (prot. 443523 del 7 giugno 2011), integrata con Planimetria reti fognarie TAV5-rev1, a firma dello stesso tecnico, datata 16.01.12, acquisita in data 18.01.12 con prot. n. 42673;
 - 3.8 Tav.6 datata 23.05.11 a firma dell'ing. Fabrizio Bonanno, riportante planimetria posizionamento estintori, acquisita al prot. 443523 del 7 giugno 2011;
 - 3.9 Valutazione di impatto acustico, datata maggio 2011, a firma del tecnico competente ing. Vincenzo Limone e del tecnico incaricato ing. Fabrizio Bonanno, acquisita al prot. 443523 del 7 giugno 2011;
 - 3.10 Documento di valutazione del rischio, ai sensi del d.lgs. 81/2008 come modificato dal d.lgs. 106/2009, a firma del responsabile Francesco Caso, datato 10.01.11, acquisito al prot.443523 del 7 giugno 2011;
 - 3.11 Nomina ed accettazione del direttore tecnico dell'impianto, sig. Francesco Caso, acquisite al prot. 443523 del 7 giugno 2011;
- 4 **prescrivere** che:
 - 4.1 in relazione alla superficie del settore "conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento", pari a mq 376,00, la quantità massima stoccabile di veicoli prima del trattamento è pari a n. 47 unità, applicando il parametro di 1 veicolo M1-N1 per ogni 8 metri quadrati, ai sensi dell'art 31, comma 1, lettera b) della L. R. n. 1 del 27.01.2012 e in applicazione della DGR n. 83 del 06.03.12;
 - 4.2 il numero massimo di veicoli stoccabili, di cui al punto precedente, deve essere rideterminato

qualora nell'impianto siano trattati anche i veicoli appartenenti alle categoria M2-N2-O2 oppure M3-N3-O3, applicando il parametro di 1 veicolo ogni 20 mq di superficie per le tipologie M2-N2-O2 ed il parametro di 1 veicolo ogni 40 mq di superficie per le tipologie M3-N3-O3. Per il trattamento dei veicoli a tre ruote si applica il parametro di 1 carcassa ogni 2 mq e per quelli a due ruote di 1 carcassa/1 mq. In ogni caso, la somma dei parametri di tutte le tipologie di veicoli presenti nell'impianto - prima del trattamento - non deve superare l'area del settore "conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento", pari a mq 376,00;

- 4.3 il numero massimo delle carcasse trattate, prive dei liquidi e degli accumulatori, deve essere pari ad una unità per ogni 8 metri quadrati di superficie disponibile per il settore "deposito dei veicoli trattati" di mq 564,00, con una sopraelevazione massima di tre carcasse, applicando parametri differenziati secondo le categorie di appartenenza dei veicoli;
- 4.4 le operazioni per la messa in sicurezza degli autoveicoli di cui ai punti 4.1 e 4.2, ai sensi dell'art. 2 lettera a) d.lgs n.209/2003, devono essere effettuate al più presto e comunque non oltre 15 gg. dalla presa in carico;
- 4.5 fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 15 d.lgs. 209/03 e s.m.i, i rifiuti derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso, stoccati all'interno dell'impianto, sono quelli che di seguito si elencano, ciascuno contraddistinto con il rispettivo codice CER:

Codice CER	Descrizione
13.01.09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12*	Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
13.08.02*	Altre emulsioni
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.04*	Veicoli fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolose
16.01.07*	Filtri dell'olio
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio

16.01.09*	Componenti contenenti PCB
16.01.10*	Componenti esplosivi (ad. es. "air-bag")
16.01.11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
16.01.13*	Liquidi per freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14*
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 16.01.11*, 16.01.13*, 16.01.14*
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti
16.02.11*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16.06.01*	Batterie al piombo
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*)
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
19.10.03*	Fluff frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19.10.04	Fluff frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03*

- 4.6 le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso, individuate nell'Allegato III al d.lgs. 209/03, debbono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 122 s.m.i., e utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione, previste dall'articolo 80 del d. lgs. n. 285/92;
- 4.7 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività sono assoggettati alla normativa sul Catasto dei Rifiuti, di cui all'art. 189 d.lgs. 152/06;
- 4.8 il carico e lo scarico dei rifiuti devono essere annotati sull'apposito registro, di cui al citato d.lgs. 152/06 s.m.i., accessibile in ogni momento agli organi di controllo;
- 4.9 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 d. lgs. 152/06, debbono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di smaltimento e/o recupero degli stessi;
- 4.10 per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti la ditta si avvarrà del criterio quantitativo (10 mc per i rifiuti pericolosi e 20 mc per quelli non pericolosi); tale deposito non dovrà avere una durata superiore a 60 (sessanta) giorni per i rifiuti pericolosi e a 90 (novanta) giorni per quelli non pericolosi;
- 4.11 la ditta deve dotarsi di una procedura interna di controllo per la verifica, con frequenza almeno semestrale, dell'efficienza e della perfetta tenuta stagna delle vasche, comunicando preventivamente all'ARPAC la data di verifica, nonché effettuare un

- monitoraggio continuo dei livelli nelle vasche di accumulo, ai fini di una corretta gestione dei reflui;
- 4.12 la ditta, non appena sarà completata e funzionante la rete fognaria consortile della zona PIP, dovrà allacciarsi ad essa, dando comunicazione a questo Settore, all'ARPAC, all'ASL e al Comune e trasmettendo la relativa autorizzazione;
- 4.13 la ditta deve verificare, con frequenza almeno annuale, lo stato di integrità dell'impermeabilizzazione dell'area dell'impianto, delle pendenze e della resistenza meccanica del massetto di calcestruzzo, comunicando preventivamente all'ARPAC la data di verifica;
- 4.14 nell'impianto non devono essere svolte attività di saldatura e/o taglio con fiamma ad ossiacetilene
- 4.15 per le emissioni sonore, considerato che il Comune di Marigliano è sprovvisto di piano di zonizzazione acustica, la ditta deve rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente;
- 4.15.1 la società deve trasmettere - entro trenta giorni dal presente provvedimento - le misurazioni fonometriche attestanti il rispetto dei limiti di legge e, qualora vi siano sforamenti, entro tre mesi dovrà realizzare interventi di mitigazione ed entro i successivi 15 giorni trasmettere i rilievi fonometrici a questo Settore, al Comune e all'ARPAC;
- 4.15.2 la società deve effettuare misurazioni fonometriche di autocontrollo con cadenza biennale e in caso di modifiche sostanziali, i cui esiti devono essere comunicati a questo Settore e a tutti gli altri enti;
5. **stabilire** che per quanto non riportato nel presente provvedimento si applica la normativa vigente in materia di rifiuti e di gestione dell'attività del centro di raccolta e dell'impianto di recupero di veicoli fuori uso;
6. **stabilire altresì** che:
- 6.1 la ditta Notaro Luigina è autorizzata a svolgere l'esercizio provvisorio dell'attività fino al termine massimo di 15 mesi, a far data dal rilascio del presente provvedimento;
- 6.2 la ditta Notaro Luigina è tenuta a comunicare a questo Settore e all'Amministrazione Provinciale di Napoli l'inizio e la fine dei lavori di adeguamento; quest'ultima comunicazione deve essere corredata da apposita perizia giurata redatta da tecnico abilitato, che dovrà attestare che i lavori sono stati completati conformemente al progetto approvato;
- 6.3 l'Amministrazione Provinciale di Napoli, ricevuta la comunicazione di ultimazione dei lavori, entro sessanta giorni predisporrà apposito sopralluogo al fine di verificare la corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato e informerà tempestivamente questo Settore sugli esiti del sopralluogo;
- 6.4 qualora la ditta attui i lavori in difformità al progetto approvato o non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente provvedimento si adotteranno, a seconda della gravità dell'infrazione, i seguenti provvedimenti;
- 6.4.1 diffida con l'assegnazione di un termine entro cui le irregolarità riscontrate debbono essere sanate, pena la sospensione dell'attività per un periodo massimo di dodici mesi;
- 6.4.2 diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata fino a dodici mesi, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- 6.4.3 revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;;
- 6.5 l'autorizzazione definitiva a svolgere l'attività sarà rilasciata con Decreto Dirigenziale di questo Settore, previa acquisizione dell'attestato di conformità dell'impianto di cui al progetto approvato, redatto dall'Amministrazione Provinciale di Napoli;
- 6.6 la ditta è tenuta a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico dell'esercizio e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate;

7. **precisare** che la ditta Notaro Luigina in caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività, nonché di decisione di dismissione della stessa ha l'obbligo di:
 - 7.1 asportare tutti i materiali e i rifiuti giacenti nell'area dell'impianto;
 - 7.2 asportare tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non;
 - 7.3 conferire a ditte autorizzate tutti i rifiuti e i loro contenitori;
 - 7.4 pulire i luoghi di lavoro e le aree adibite a stoccaggio dei materiali;
 - 7.5 bonificare le cisterne e le vasche fisse seminterrate mediante lavaggio eseguito da ditte specializzate, conferire i residui a ditte specializzate allo smaltimento e/o innocuizzazione degli stessi;
 - 7.6 demolire oppure fresare, con l'ausilio di specifiche attrezzature, le piattaforme in cemento utilizzate per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali, le cisterne fisse in cemento e il pozzetto di raccolta degli sversamenti accidentali, eventualmente presenti nell'impianto;
 - 7.7 asportare gli inerti (strutture demolite) con conferimento delle stesse a discariche autorizzate;
 - 7.8 ripristinare lo stato dei luoghi in conformità alla destinazione d'uso dell'area, secondo il vigente PRG;
 - 7.9 porre in essere tutti gli interventi di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/06 s.m.i. nel caso di contaminazione del sito dell'impianto;
8. **revocare**, contestualmente al rilascio del presente provvedimento, il D.D. n. 84 del 22.03.2012;
9. per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di rifiuti e di gestione dell'attività del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento di veicoli fuori uso;
10. il presente provvedimento perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva;
11. **notificare** il presente atto alla ditta Notaro Luigina;
12. **trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Marigliano (NA), all'ASL NA 3 Sud, all'ARPAC e al PRA per quanto di rispettiva competenza, all'Albo Gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 1, del d.lgs. 152/06 s.m.i. e all'Amministrazione Provinciale di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 d.lgs.152/06, procederà agli opportuni controlli, le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questo Settore;
13. **inviare** per via telematica copia del presente provvedimento al Coordinatore dell'AGC 05, alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione integrale.

Dr.ssa Lucia Pagnozzi